

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Con ricorso del 21.10.2025, parte attrice espone di essere cointestatario di n. 1 BFP: serie AE; n. *613, sottoscritto il 20.3.1996; di aver ricevuto il rifiuto del rimborso per effetto dell'intervenuta prescrizione; di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del titolo solo diversi anni dopo la morte del cointestatario; di essersi attivato tempestivamente per chiedere il rimborso del titolo non appena rinvenuto; sul titolo è stato apposto il timbro relativo agli interessi e alla scadenza palesemente scolorito e quindi illeggibile, circostanza che ha indotto in errore l'istante anche con riferimento al termine di prescrizione. Chiede la liquidazione del buono.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario solleva eccezioni di competenza temporale e per materia dell'ABF. Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva, con riguardo al BFP dedotto in giudizio, che la serie di emissione è AE istituita con apposito decreto 16.12.1999 [*rectius*: 1995], avente durata di dodici anni; il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza: essendo stato emesso in data 20.3.1996, si è prescritto il 21.3.2018.

In merito alla mancata ricezione di corrette informazioni relative al titolo, la data di emissione risulta visibile, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso. All'epoca della sottoscrizione dei Buoni era esposto nei locali aperti al pubblico dell'intermediario un avviso contenente le condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali. Le emissioni dei Buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Circa l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c., fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: pertanto, in conclusione, non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente sulla imprescrittibilità del diritto al rimborso.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede «che l'Arbitro, valutata la legittimità delle contestazioni formulate, voglia disporre la liquidazione del buono per cui è ricorso». Dal canto suo, l'intermediario chiede che il Collegio «rigetti nel merito il presente ricorso (...), stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto nascente dal titolo in questione».

DIRITTO

1. Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato. L'intermediario eccepisce, ancora, che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 5674/2013: «raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009", sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-ter, TUF)", in sostanza negando ai BFP la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili

e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., *ex multis*, Collegio di Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Collegio di Roma, decisione n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di coordinamento».

2. Parte ricorrente è cointestatario, insieme al sig. R.C., deceduto, di un buono fruttifero con pari facoltà di rimborso. Sulla legittimazione dell'intestatario sopravvissuto a vedersi restituita la sua quota, senza necessità di una quietanza congiunta con gli altri cointestatari, il Collegio di coordinamento, decisione n. 19782/2020 ha chiarito: «va osservato che la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede. Ma tale ipotesi non corrisponde al caso di specie, dato che il ricorso è stato proposto dal contitolare superstite (...). Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto: “nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”».

3. Ciò premesso, si osserva che parte ricorrente deduce in giudizio un BFP (la copia è stata depositata dall'intermediario), dal quale si ricava quanto segue:

- l'emissione risale alla data del 20.3.1996 al tempo in cui risultava in collocazione la serie AE, come desumibile anche dalla tabella dello “storico tassi”;
- risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo *613;
- il timbro relativo alla serie e ai rendimenti è parzialmente illeggibile;
- risulta stampigliata la dicitura “a termine”: ove sia stampata tale indicazione e non ve ne sia alcuna circa la serie di appartenenza, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie può essere desunta dalla data di emissione del buono.

Quanto alla regolamentazione del BFP in esame, va rammentato che il d.m. 13.10.1995 stabilisce che i BFP della serie AE possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del dodicesimo anno; l'art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000, stabilisce che «i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi»; la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2 del d.m. Tesoro 19.12.2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8; con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell'art. 3 del d.m. Economia e Finanze del 5.12.2003 (“Attuazione del decreto legge n. 269 del 24.11.2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni”), la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato; il d.P.R. 30.12.2003, n. 398 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”), stabilisce all'art. 23 che «Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice

civile»; il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6196 del 24.5.2024 ha affermato che «alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del d.m. 19.12.2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8, comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo». Il Collegio di coordinamento ha altresì chiarito che «non si possono ricavare indicazioni contrarie neppure dal testo dei buoni [...], che fissa la decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità: infatti, tale decorrenza è in ogni caso espressamente riferita al previgente termine di 5 anni di cui alla normativa all'epoca applicabile; la previsione negoziale, poi, in quanto tale, non potrebbe prevalere su una previsione legale (art. 2936 c.c.)». In senso conforme, Cass. n. 19243 del 7.7.2023 e Cass. n. 23006 del 28.7.2023; ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108/22, che riprende un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, v. n. 14193/2021 e n. 22072/2018; fra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. rientrano impedimenti materiali all'esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto e *a fortiori* circa la sua soggezione a prescrizione; Collegio di Roma, decisione n. 10926/2018).

Dai rilievi fin qui svolti riguardo al BFP dedotto in giudizio risulta che: la sottoscrizione risale alla data del 20.3.1996; la scadenza risale alla data del 20.3.2008; pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento, il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 20.3.2008 ed è maturato in data 21.3.2018; il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, in data 12.2.2025.

Ne segue quindi il rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE